

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1999)

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno di venerdì diciotto del mese di giugno, alle ore 9,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 RUTELLI FRANCESCO	<i>Sindaco</i>	10 DE PETRIS LOREDANA	<i>Assessore</i>
2 TOCCI WALTER	<i>Vice Sindaco</i>	11 GASBARRA ENRICO	"
3 BORGNA GIOVANNI	<i>Assessore</i>	12 GABRIELE GIUSEPPINA	"
4 MONTINO ESTERINO	"	13 TOZZI STEFANO	"
5 CECCHINI DOMENICO	"	14 GENTILONI PAOLO	"
6 DEL FATTORE SANDRO	"	15 MILANA RICCARDO	"
7 LANZILLOTTA LINDA	"	16 PANTANO PAMELA	"
8 FARINELLI FIORELLA	"	17 D'ALESSANDRO GIANCARLO	"
9 PIVA AMEDEO	"		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Montino, Del Fattore, Lanzillotta, Piva, De Petris, Tozzi, Gentiloni, Milana, Pantano e D'Alessandro.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1314

Albo dei collaudatori delle OO.PP. del Comune di Roma - Aggiornamento norme per l'iscrizione, il conferimento degli incarichi e per la corresponsione dei compensi - Adeguamento della composizione della relativa "Commissione Albo Collaudatori".

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 2707 del 13 luglio 1979, successivamente modificata con provvedimenti consiliari n. 2912 del 23 ottobre 1979 e 612 del 7 febbraio 1984, è stato istituito l'Albo dei collaudatori di fiducia del Comune di Roma, sono state dettate le norme per la iscrizione allo stesso, previo parere di apposita Commissione, e sono stati fissati i criteri per la nomina e la corresponsione delle competenze ai collaudatori;

Che i criteri previsti per l'ammissione di professionisti a detto Albo, per il conferimento degli incarichi e per la corresponsione dei compensi sono stati aggiornati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 2988 del 25 luglio 1997, con la quale è stata anche aggiornata la composizione della relativa Commissione;

Che tale deliberazione G.C. 2988/97, basandosi anche sulla nuova normativa sui lavori pubblici (Legge n. 109/94, modificata dal D.L. n. 101/95, convertito nella Legge n. 216/95), stabiliva, come principio generale, che i collaudatori debbano essere nominati dall'Amministrazione nell'ambito delle proprie strutture, confermando quindi l'indirizzo già adottato dal 1993 di affidare

incarichi ai soli dipendenti comunali (in servizio o in pensione), salvo eccezioni motivate; stabiliva altresì che sono ammessi a detto Albo, previo parere della apposita Commissione, i professionisti, ingegneri e architetti, dipendenti o pensionati comunali, in possesso della laurea da almeno dieci anni e iscritti agli Albi professionali, mediante una istanza corredata di curriculum dettagliato delle attività svolte, con scelta di un massimo di tre categorie di lavori da collaudare fra sette categorie elencate;

Che si ritiene opportuno aggiornare l'elenco delle categorie, con l'aggiunta di una categoria per i lavori di verde pubblico attrezzato, nonché di una categoria per i collaudi statici di strutture portanti ai sensi della Legge n. 1086/71, ed inoltre indicare, per alcune di esse, eventuali competenze esclusive dell'Ingegnere o dell'Architetto, ove desumibili dalla normativa professionale in vigore;

Che si ritiene opportuno confermare il requisito del possesso del titolo accademico (laurea) da almeno dieci anni e dell'iscrizione nel relativo Albo professionale, con ulteriore requisito per la categoria dei collaudi statici, richiesto dalla citata L. 1086/71, consistente nell'iscrizione all'Albo Professionale da almeno dieci anni;

Che, in attesa di esplicita risposta da parte della Regione Lazio, indicata dal Ministero dei LL.PP. come istituzione competente a pronunciarsi, nel rispetto della Legge-quadro sui LL.PP. n. 109/94 e successive modificazioni, sul quesito riguardante la possibilità o meno di avvalersi per i collaudi, di personale che, pur dipendente ed in possesso del diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, non sia inquadrato nei ruoli di Architetto o Ingegnere, si ritiene opportuno non affidare a tale personale incarichi di collaudo, data l'assenza di quella particolare esperienza di responsabilità di procedimenti e di gestione tecnica dei progetti, che è alla base della prescrizione di cui all'art. 28 - 4° comma della L. 109/94. Tenuto conto di apposita memoria di Giunta del 19 dicembre 1995 sulla materia, la suddetta prescrizione del citato articolo 28 è da considerare soddisfatta per i dipendenti che, inquadrati nei ruoli di Architetto o Ingegnere, siano in quiescenza, equiparandoli, a tal fine, ed anche per la commisurazione dei compensi, al personale dipendente in servizio;

Che, inoltre, si ritiene di confermare gli altri contenuti della deliberazione G.C. n. 2988/97 (criterio della "rotazione" nell'affidamento degli incarichi; speciale sezione dell'Albo per dipendenti comunali forniti di titolo accademico diverso da quello di Ingegnere o Architetto, in possesso di particolare esperienza e competenza in specifiche materie, da nominare soltanto nel seno di Commissioni collaudatrici), e, viceversa, di aggiornare la composizione della speciale Commissione (incaricata di dare parere in ordine all'iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Albo dei Collaudatori di fiducia del Comune di Roma), adeguandola alla nuova articolazione del Dipartimento XII, e di aggiornare altresì la misura e la determinazione dei compensi ai collaudatori;

Che in data 3 marzo 1999 il Direttore del Dipartimento XII, quale responsabile della struttura, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Montenero";

Che in data 9 marzo 1999 il Dirigente di Ragioneria della XII U.O. ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. A. Pagliarulo";

Che sulla proposta in esame – su richiesta dell'Assessore competente – è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

LA GIUNTA COMUNALE

delibera:

1) di rideterminare la composizione della "Commissione Albo Collaudatori", che risulta composta come segue:

- Direttore del Dipartimento XII – Presidente;
- Un Dirigente della I U.O. del Dipartimento XII – Membro;
- Un Dirigente della II U.O. del Dipartimento XII – Membro;
- Un Dirigente della III U.O. del Dipartimento XII – Membro;
- Un Dirigente della V U.O. del Dipartimento XII – Membro;
- Un Dirigente della VI U.O. del Dipartimento XII – Membro.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno esercitate da un Dirigente della I U.O. del Dipartimento XII.

Svolgerà le funzioni di Segretario un Impiegato Amministrativo della I U.O. del Dipartimento XII.

Ove necessario, potranno essere invitati a partecipare anche rappresentanti di altri Uffici dell'Amministrazione.

Per la validità delle sedute della Commissione, è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei membri.

I pareri si intendono assunti a maggioranza assoluta del suddetto quorum;

2) di ridefinire i criteri di ammissione all'Albo, come segue:

- sono ammessi all'Albo dei Collaudatori Comunali, previo parere della apposita Commissione di cui al punto 1), gli Ingegneri e gli Architetti, laureati da almeno 10 anni dipendenti o pensionati comunali, che ne facciano richiesta e risultino inquadrati nel ruolo di Ingegnere o Architetto ed iscritti nei rispettivi Albi Professionali;

- sono ammessi nella sezione speciale dell'Albo i dipendenti e i pensionati comunali forniti di titolo accademico diverso da quello di Ingegnere o Architetto, ed in possesso di particolare esperienza e competenza tecnica, giuridico-amministrativa, scientifica;

- nell'istanza di ammissione, e/o in occasione dei periodici aggiornamenti dell'Albo, gli interessati dovranno fornire un dettagliato curriculum professionale, e prescegliere, sulla base dell'esperienza e competenza ivi risultante, non più di quattro categorie di opere fra le seguenti:

- 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- 2) Opere edilizie (costruzioni, restauri e manutenzioni);
- 3) Grandi strutture (ponti, gallerie) e grandi edifici;
- 4) Grandi impianti idraulici;
- 5) Restauri opere monumentali;
- 6) Impianti termici ed elettrici;
- 7) Impianti tecnologici speciali (di sicurezza, di controllo);
- 8) Verde pubblico attrezzato;
- 9) Collaudi statici (L. 1086/71).

L'ammissione alla cat. n. 9 (collaudi statici) è subordinata al requisito stabilito dalla L. 1086/71, consistente nella iscrizione all'Albo Professionale da almeno dieci anni;

3) di stabilire, quali criteri di conferimento degli incarichi:

a) una opportuna rotazione, cui sono ammesse deroghe solo in casi particolari, motivati dalla specificità dell'opera da collaudare o da fattori che richiedano il possesso di particolari competenze ed esperienza; tali deroghe potrebbero anche configurarsi, in speciali circostanze, in attribuzione d'incarico a tecnici con qualifiche o esperienze più appropriate rispetto a quelle possedute dagli iscritti, qualora – ai sensi dell'art. 28, comma 4 della legge 109/94 – sia accertata e certificata, dal responsabile del procedimento, una carenza di organico;

b) l'esclusività di talune competenze, desumibile dalla normativa professionale in vigore, riservando:

- ai soli Architetti, il collaudo per le cat. 5, 8;

- ai soli Ingegneri, il collaudo per la cat. n. 4, nonché 6 e 7 (per queste ultime, solo nel caso in cui si tratti di opere tecnologiche appaltate non nel contesto di un intervento edile);

c) la designazione di iscritti alla sezione speciale unicamente per la formazione di Commissioni di collaudo, nelle quali sia opportuno inserire uno o alcuni membri in possesso di particolare esperienza e competenza in determinate materie;

4) di confermare, per la determinazione dei compensi, le aliquote vigenti previste per legge o decreto, all'uopo, viene allegata al presente provvedimento la Tabella dei coefficienti per il calcolo dei compensi ai Collaudatori comprensivo delle note apposte in calce alla tabella stessa, per utilità di consultazione, nella formulazione oggi vigente (D.M. 11 giugno 1987, n. 233);

5) di confermare, analogamente, per i compensi a "vacazione", ove previsti dal presente provvedimento, l'entità del compenso stabilita con Decreto Min. 3 settembre 1997 n. 417, (L. 110.000/ora, pari a 56,81 Euro), e di confermare, per i collaudi dei ripristini di cavi stradali, il compenso forfettario stabilito dal Regolamento Cavi Stradali (Deliberazione C.C. n. 91 del 25 maggio 1997) art. 4, lett. B, punto 3;

6) di ridurre di un terzo tutti i compensi afferenti i diversi collaudi (a percentuale, a vacanza o forfettari) per le prestazioni rese dai Collaudatori dipendenti o pensionati di Amministrazioni Pubbliche, singoli o quali componenti di una Commissione;

7) di ridurre, analogamente, del 20 per cento, i compensi per i liberi professionisti incaricati di collaudi, singoli o quali componenti di commissioni (ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis, della Legge n. 155/89);

8) di applicare i seguenti criteri per il calcolo dei compensi:

a) per l'importo dell'opera, sul quale determinare gli oneri a percentuale, deve intendersi il consuntivo lordo definitivo del conto finale, ivi compreso il relativo compenso per revisione prezzi, al netto dell'alea contrattuale, tenuto conto degli eventuali aumenti di gara, ma non dei ribassi, in conformità a quanto precisato in proposito nella circolare del Ministero dei LL.PP. n. 5350/61 – A – I del 22 luglio 1977;

b) l'importo dell'opera di cui alla lettera precedente sarà maggiorato comprendendovi l'importo di quelle eventuali riserve, validamente iscritte nel conto finale, che abbiano dato luogo, da parte del collaudatore, a valutazione di merito e non solamente ad un rigetto meramente formale nell'apposita "Relazione riservata sulle riserve presentate";

c) l'onorario base viene determinato mediante il prodotto tra l'importo dell'opera di cui alle lettere a) + b) e la corrispondente aliquota percentuale vigente per legge o decreto;

d) in caso di collaudo in corso d'opera, si applica la maggiorazione del 15% sull'onorario base di cui alla lettera c);

e) in caso di lavori di manutenzione, di qualsiasi tipo, viene applicata una maggiorazione del 15% sull'onorario base di cui alla lettera c);

f) in caso di collaudi eseguiti in condizioni prevalentemente e particolarmente disagiate, circostanza che dovrà essere espressamente precisata nella deliberazione di affidamento dell'incarico, si applicherà la maggiorazione del 10% sull'onorario base di cui alla lettera c);

g) in caso di Commissione di collaudo, ferme restando le riduzioni di cui ai precedenti punti 6 e 7, l'onorario-base con relative maggiorazioni sarà determinato, per ciascuno componente, secondo le precedenti lettere a-b-c-d-e-f;

h) le spese di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo contemplate nella tariffa degli Ingegneri e Architetti verranno rimborsate forfettariamente nella misura del 30% fino ad un importo lavori di L. 5 miliardi (2.582.284,50 Euro) da applicare sull'onorario base, di cui alla lettera c), incrementato delle eventuali maggiorazioni di cui alle lettere d), e), f); per la parte eccedente di detto importo-lavori, l'ulteriore rimborso spese sarà determinato nella misura del 10% dell'ulteriore onorario base incrementato come sopra;

i) la revisione contabile, che verrà compensata con un'ora di vacanza per ogni quindici pagine revisionate, viene riconosciuta esclusivamente per i documenti seguenti:

- registro di contabilità;
- libretto delle misure (esclusi eventuali allegati);
- conto finale;
- sommario della contabilità;

In Caso di più collaudatori componenti una Commissione, il compenso relativo alla revisione contabile rimane unico e sarà diviso in parti eguali fra i vari membri della Commissione. Il compenso di cui alla presente lettera "i", conglobato con quello di cui alla precedente lettera "h", non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale di cui alle lettere a-b-c-d-e-f (ai sensi art. 13 - 2° comma L. 142/49);

j) la revisione dei calcoli statici deve essere compensata soltanto se eseguita su espressa richiesta dell'Amministrazione comunale e il compenso verrà determinato in base all'art. 19, punto f) della legge 2 marzo 1949, n. 143. Nei casi in cui ci siano più collaudatori componenti una Commissione, detto compenso rimane unico e sarà diviso in parti eguali fra i componenti stessi. Resta comunque a carico del collaudatore statico controllare la coerenza del progetto statico presentato con le norme vigenti e con le strutture realizzate, nonché la rispondenza di queste alla destinazione della costruzione, segnalando eventuali difformità che richiedano l'effettuazione della revisione dei calcoli statici e/o modifiche alle strutture medesime;

k) nel caso di avvenuta sostituzione di un collaudatore, si compenserà il subentro commisurando la parcella del subentrante all'intero importo dei lavori, con esclusione della eventuale quota-parte di maggiorazione per il collaudo in corso d'opera spettante al collaudatore cessato; nel caso di Commissione di collaudo l'Amministrazione Comunale, valuterà l'esigenza di reintegrare o meno il componente mancante;

l) si corrisponderanno, se richiesti, acconti sugli onorari spettanti ai collaudatori qualora - essendo previsto anche il collaudo in corso d'opera - sia trascorso almeno un anno dall'inizio dei lavori o sia stato eseguito oltre il 50% dei lavori da collaudare. Tali acconti saranno commisurati al 90% degli onorari spettanti ai collaudatori per la parte di lavoro professionale già eseguita, valutati con l'applicazione del coefficiente relativo all'ammontare complessivo previsto per l'opera oltre alla quota parte di spese maturate;

9) le parcelle, redatte dai collaudatori, saranno sottoposte alla Unità Organizzativa competente che, accertata la conformità alle normative vigenti, procederà nel provvedimento di liquidazione. Nel caso di variazioni tariffarie intervenute, con provvedimento normativo a livello nazionale o comunale, nell'arco delle operazioni di collaudo, si applicherà la tariffa vigente alla data del certificato di collaudo, se complessivo, per l'intero intervento, ovvero si applicheranno le tariffe vigenti alle date di ogni certificazione di collaudo, se previsto in articolazioni parziali, purchè conclusive nel proprio ambito. In particolare, gli appalti periodici di durata superiore al triennio saranno considerati comunque conclusivi ad ogni scadenza triennale salvo eventuali scadenze più ravvicinate previste nell'appalto.

TABELLA DEI COEFFICIENTI PERCENTUALI

IMPORTO DELL'OPERA		COEFFICIENTE
L.	1.000.000 (516,46 Euro)	3,066077%
L.	2.000.000 (1.032,91 ")	2,698145%
L.	3.000.000 (1.549,37 ")	2,452887%
L.	5.000.000 (2.582,28 ")	2,146262%
L.	10.000.000 (5.164,57 ")	1,471723%
L.	15.000.000 (7.746,85 ")	1,073130%
L.	20.000.000 (10.329,14 ")	0,889171%
L.	30.000.000 (15.493,71 ")	0,643882%
L.	40.000.000 (20.658,28 ")	0,551894%
L.	50.000.000 (25.822,84 ")	0,475243%
L.	60.000.000 (30.987,41 ")	0,429225%
L.	70.000.000 (36.151,98 ")	0,398592%
L.	80.000.000 (41.316,55 ")	0,383256%
L.	90.000.000 (46.481,12 ")	0,367934%
L.	100.000.000 (51.645,69 ")	0,352598%
L.	200.000.000 (103.291,38 ")	0,236146%
L.	300.000.000 (154.937,07 ")	0,190066%
L.	400.000.000 (206.582,76 ")	0,170165%
L.	500.000.000 (258.228,45 ")	0,150235%
Da	500.000.000/	
a	5.000.000.000 (2.582.284,50 ")	0,150235%
	(parte eccedente 5.000.000.000)	0,125196%

NOTE:

1. Per importi intermedi fino a £. 500.000.000 (258.228,45 Euro), si procederà per interpolazione lineare.
2. Per importi superiori a £. 5.000.000.000 (2.582.284,50 Euro), si applicherà il coefficiente percentuale costante 0,150235, fino alla concorrenza di £. 5.000.000.000 (2.582.284,50 Euro), ed il coefficiente costante 0,125196, per la parte eccedente.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Tocci

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal.....
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
18 giugno 1999.

Dal Campidoglio, li.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....